

# **TI\_GERICHTE 11.1997.164 vom 27. November 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-11-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.164](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.164)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.164 du 27 novembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.164 del 27 novembre 1998

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Pretore ha respinto l'istanza di restituzione in intero presentata dalla convenuta il 15 aprile 1996, ritenendo che la questione concernente \_\_\_\_\_ era irrilevante ai fini del giudizio. L'appellante mantiene la richiesta di assunzione delle prove offerte non solo per dimostrare che l'attore e l'interessata si sono resi colpevoli di falsa dichiarazione in giudizio e falsa testimonianza, ma anche per mettere in altra luce la figura e la persona del marito. Ora, a prescindere dal fatto che ci si potrebbe chiedere se l'appello sia ricevibile, poiché la dichiarazione di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC) è del 25 settembre 1997, mentre l'appello di merito è stato introdotto tre giorni prima, come ha rilevato il Pretore le prove di cui è chiesta l'assunzione non appaiono influenti per l'esito del processo (art. 138 CPC). Come si vedrà oltre, la sola indole schiva, possessiva e introversa del marito non può essere considerata una colpa, mentre la presunta relazione con \_\_\_\_\_, iniziata dopo la separazione dei coniugi, è – come risulterà in appresso – estranea alla disunione (consid. 5c). L'appello si rivela pertanto destituito di buon diritto. II. Sull'appello di merito

### **E. 2**

Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell'unione coniugale (art. 142 cpv. 1 CC). Che in concreto il matrimonio sia definitivamente fallito è fuori di dubbio, nessuna riconciliazione essendo intervenuta dal 1994 ed entrambi le parti aderendo al principio del divorzio. Litigiosa è la responsabilità della disunione, che la moglie addossa al marito, chiedendo il rigetto dell'azione principale e l'accoglimento della sua riconvenzione. In realtà la questione di sapere se la responsabilità del marito sia "preponderante" nel senso dell'art. 142 cpv. 1 CC è di poco rilievo, giacché in concreto lo scioglimento del matrimonio è postulato da entrambe le parti. Decisivo è appurare se al marito sia imputabile una rilevante violazione dei doveri coniugali che ha portato alla turbativa, e se, per rapporto a tale colpa, la responsabilità della moglie appaia insignificante o quanto meno lieve (ancorché causale), rispettivamente grave ma non causale (art. 151 cpv. 1 CC).

### **E. 3**

Il Pretore, esclusa una colpa del marito, ha considerato che il marito stesso, offrendo un contributo alimentare sulla base dell'art. 152 CC, riteneva la moglie coniuge innocente. Quanto alle accuse che la moglie muoveva al marito, egli le ha ritenute non dimostrate, così come non poteva essere imputato all'attore l'avvio della causa di divorzio, promossa a

seguito di un alterco tra i coniugi durante il quale la moglie ha minacciato il marito con un coltello. Infine egli ha rilevato che, foss'anche intima la relazione del marito con \_\_\_\_\_, tale relazione è posteriore all'insorgere della turbativa e al fallimento del tentativo di conciliazione. Per finire il Pretore, riscontrata la manifesta, grave, profonda e irreversibile turbativa, ha accolto la domanda di divorzio presentata dal marito e ha negato alla moglie qualsiasi pretesa da lei vantata sulla base dell'art. 151 CC.

### **E. 3.27**

con riferimenti). Ciò posto, tenuto conto anche del fatto che solo gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio sono imponibili (art. 22 lett. f LT e 23 lett. f LIDF), l'importo di fr. 250.– stabilito dal Pretore resiste alla critica. c) L'appello su questo punto dovendo essere respinto, non occorre esaminare le altre censure sul fabbisogno del marito, il quale non contesta la possibilità di far fronte al pagamento del contributo per la moglie.

### **E. 4**

Dopo una lunga esposizione di fatti intesi a dimostrare la propria innocenza, l'appellante rimprovera al marito di avere disatteso gli obblighi del matrimonio, segnatamente di avere denotato scarsa amorevolezza e comprensione sin dalla celebrazione del matrimonio. Essa riconosce la generosità materiale del coniuge, ma sostiene che costui le ha fatto mancare quell'affetto che, come moglie esemplare, essa si sarebbe attesa. Infine essa afferma che il marito avrebbe violato i suoi doveri di fedeltà allacciando una relazione con \_\_\_\_\_.

### **E. 5**

L'art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un'equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può essere aggiudicata un'indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). L'obbligo di corrispondere un'equa indennità secondo l'art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma deve essere causale per la disunione ( Deschenaux/Tercier/Werro , *Le mariage et le divorce*, 4 a edizione, n. 700 pag. 140; Hinderling/Steck , *Das Schweizerische Ehescheidungsrecht*, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza Spühler/Frei-Maurer in: *Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991*, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce invece sull'entità della somma, ovvero sull'ammontare dell'indennità ( Spühler/Frei-Maurer , op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che va determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto ( Hinderling/ Steck , op. cit., pag. 314 in alto).

### **E. 6**

Dal fascicolo processuale non risulta a quando risalgono le difficoltà coniugali. L'attore ha addotto che subito dopo il matrimonio sono insorti attriti (v. anche verbale tentativo di conciliazione), prima a causa di un altro uomo, poi per le continue e pressanti richieste pecuniarie di parenti brasiliani della moglie e per la presenza di un amico brasiliano che frequentava la famiglia. La moglie contesta ciò e asserisce che la turbativa è da ascrivere al coniuge, che senza validi motivi ha cercato di allontanarla, addossandole ogni difetto. a) Dall'istruttoria è emerso che i coniugi litigavano frequentemente. Le cause dei dissapori erano dovute, in parte, al fatto che il marito mal sopportava la presenza di ex amici e parenti

brasiliani della moglie (deposizioni dei cognati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ o). Certo, tra quest'ultima e tali \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ vi sarà anche stata semplice amicizia, ma in una persona schiva e introversa come il marito tale comportamento disinvolto ha verosimilmente alimentato sospetti, favorendo contrasti suscettibili di degenerare in litigi. Anche le richieste economiche della moglie, la quale voleva che le fossero intestate le proprietà immobiliari del marito, non sembrano affatto estranee agli alterchi (deposizione \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). Simili motivi sono stati per altro all'origine di un primo intervento dei rispettivi legali (doc. E e F dell'inc. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ conc.). Per finire i diverbi sono sfociati in vie di fatto (deposizione \_\_\_\_\_) e sono culminati nell'episodio del 13 marzo 1994, in occasione del quale la moglie ha minacciato il marito con un coltello (deposizione \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). Ciò ha indotto l'attore a presentare il 17 marzo successivo istanza per il tentativo di conciliazione. b) Dall'esterno, nondimeno, la coppia appariva normale e tranquilla (deposizioni \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e padre \_\_\_\_\_), nel senso che tra i coniugi non sembravano esserci tensioni né litigi (deposizioni \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, padre \_\_\_\_\_ e dott. \_\_\_\_\_). I testimoni hanno descritto la moglie come una persona più espansiva e più sociale del marito (\_\_\_\_\_), una donna allegra, frizzante ed esuberante (\_\_\_\_\_), mentre il marito è stato descritto come un uomo spento, apatico e che seguiva la moglie "come un cagnolino" (\_\_\_\_\_), piuttosto chiuso (\_\_\_\_\_), di difficile contatto (padre \_\_\_\_\_) e poco partecipe alle discussioni (\_\_\_\_\_ o). La separazione dei coniugi è comunque stata una sorpresa (deposizione \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_). Sulla causa del dissesto matrimoniale i testimoni non sono stati in grado di esprimersi (salvo i cognati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), sicché i rimproveri rivolti dalla moglie al marito non trovano conferma. c) L'attore ha pacificamente un carattere schivo, introverso e possessivo. L'indole di una persona è tuttavia, in linea di principio, un fattore congenito e oggettivo. Diviene colpa solo ove scada nella scortesia, nel malvezzo o nel malanimo e la persona non faccia quanto si potrebbe ragionevolmente pretendere da lei per moderare tale intemperanze ( Spühler/ Frei-Maurer , op. cit., n. 54 segg. e 64 ad art. 142 CC con richiami; DTF 116 II 15; Rep. 1992 pag. 240). Soggetti non più giovani sono notoriamente poco capaci di modificare la loro natura e forti differenze di età fra i coniugi – in concreto 16 anni – accentuano già dal profilo oggettivo le diversità di carattere ( Spühler/Frei-Maurer , op. cit., n. 56 e piuttosto n. 58 ad art. 142 CC). Nel caso in esame non consta che il marito sia trascorso in eccessi né risulta che l'appellante si sia lamentata del marito (deposizione \_\_\_\_\_). Quanto all'indole schiva, possessiva e introversa, essa non può considerarsi una colpa. Le circostanze in cui gli sposi si sono conosciuti e il modo è stato celebrato il matrimonio – per vero atipiche – denotano semmai come l'unione sia stata impostata su fragili basi, ma non permettono di attribuire una colpa al marito. La presunta relazione con \_\_\_\_\_ evocata dalla moglie è cominciata – al proposito non v'è dubbio – dopo la separazione dei coniugi ed è pertanto estranea alla disunione. Ciò posto, non si può dire che il comportamento del marito sia stato causale per il naufragio dell'unione. Mancano dunque i presupposti per la concessione di prestazioni fondate sull'art. 151 cpv. 1 CC, indipendentemente dal fatto che la moglie sia coniuge innocente. Su questo punto l'appello si rivela sprovvisto di fondamento.

## **E. 7**

L'appellante chiede il versamento di fr. 2'250'000.– a titolo di aspettative ereditarie. Tali aspettative vanno considerate però – soccorrendone le premesse – nel quadro dell'art. 151 cpv. 1 CC ( Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZBG I, Basilea 1996, nota 17 ad art. 151 CC con riferimenti). In concreto, visto quanto precede, esse non entrano perciò in linea di conto. Miglior sorte non ha neppure la pretesa di riparazione morale. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, a quest'ultimo può essere aggiudicata invero un'indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Nella fattispecie l'appellante, oltre a non spiegare in che cosa consisterebbe il grave pregiudizio morale, neppure sostiene di avere patito tribolazioni di intensità e gravità tali da non poter essere sopportate nelle circostanze del caso ( Deschenaux/Tercier/ Werro , op. cit., n. 784), non bastando generiche sofferenze per le difficoltà venutesi a creare dopo lo scioglimento del matrimonio. Per di più l'indennità per torto morale può essere chiesta solo al coniuge colpevole, ciò che il marito non è.

## **E. 8**

Ai fini dell'art. 152 CC il Pretore ha stabilito il fabbisogno della convenuta in fr. 3'542.40 (fr. 2'952.– più il 20%). L'appellante insiste perché il contributo sia aumentato a fr. 10'385.– mensili per tenere conto di un canone di locazione di fr. 2'000.–, di fr. 100.– per l'acqua e altre spese accessorie e di un onere fiscale di fr. 1'000.– mensili. a) Per quanto riguarda l'alloggio, giovi ricordare che l'art. 152 CC protegge il beneficiario solo dall'indigenza, senza garantirgli il livello di vita avuto durante la comunione domestica. Per calcolare la rendita deve essere inserito nel fabbisogno di ogni coniuge l'onere di alloggio presumibile per persona sola ( Spycher , Unterhaltungsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156). Sotto questo profilo un canone di locazione di fr. 1'000.– mensili per una persona sola a \_\_\_\_\_ assicura un alloggio dignitoso. Le spese per l'acqua, e gli oneri domestici in genere, non rientrano, per invalsa giurisprudenza di questa Camera, nel fabbisogno familiare, essendo già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 297 consid. 5). b) In merito all'onere fiscale va premesso che il Pretore ha assegnato alla moglie una pensione in parte sotto forma di rendita (fr. 1'771.20 mensili) e in parte sotto forma di capitale (fr. 191'500.–). Contrariamente a quanto l'appellante pretende, nel Cantone Ticino il versamento di un contributo alimentare capitalizzato esclude il diritto alla deduzione e costituisce quindi un'operazione fiscale neutra, nel senso che non si impone al beneficiario né si deduce dal reddito del debitore ( Pedroli, Il divorzio tra diritto civile e diritto fiscale in: RDAT I/1998 pag. 498 n.

## **E. 9**

L'appellante rivendica fr. 600'000.– in liquidazione del regime dei beni, ripetendo che il suo impegno per la ristrutturazione e la riattazione dell'appartamento a \_\_\_\_\_ è andato al di là di quanto essa avrebbe dovuto fare, mentre l'assidua assistenza prestata al marito con il conseguente miglioramento del suo stato di salute ha contribuito ad aumentare il valore del patrimonio bancario depositato in Svizzera. Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime matrimoniale non è retto dal principio inquisitorio (cfr. per altri Cantoni: Spühler/ Frei-Maurer , op. cit., n. 44 e 47 ad art. 158 CC). Non è dato di vedere dunque in base a quale elemento oggettivo l'appellante fondi la pretesa di fr. 600'000.–. Il credito al quale un coniuge ha diritto per lo scioglimento del regime matrimoniale corrisponde

all'aumento, ossia alla differenza fra il valore totale degli acquisti di un coniuge, inclusi i beni reintegrati, i compensi e i debiti che gravano tali beni (art. 210 cpv. 1 CC). In concreto l'appellante non ha dimostrato il valore delle rispettive masse patrimoniali, limitandosi a sostenere l'esistenza di un generico aumento di valore. Quanto al contributo prestato per la riattazione dell'appartamento di \_\_\_\_\_ (collaborazione con l'architetto nella scelta dei materiali, artigiani e imprese), ciò non può essere assimilato alla fornitura di un servizio o un lavoro tale da giustificare una partecipazione al plusvalore dell'art. 206 cpv. 1 CC (cfr. Deschenaux/Steinauer, *Le nouveau droit matrimonial*, Berna 1987, pag. 340 con riferimenti). Per quanto riguarda il miglioramento della salute del marito, infine, nessuna prova reca la dimostrazione che esso sia in diretta relazione con l'aumento del di lui patrimonio.

#### **E. 10**

Il Pretore ha negato all'appellante la proprietà dei gioielli contenuti nella cassetta di sicurezza a lei intestata presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ poiché tali gioielli appartenevano al marito già prima del matrimonio, essendo della sua prima moglie. L'appellante chiede che il contenuto della cassetta sia riconosciuto di sua proprietà poiché il marito le avrebbe donato tutti i gioielli, anche quelli appartenenti alla prima moglie. Per l'art. 200 cpv. 1 CC chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. Secondo consolidata giurisprudenza, se il marito ha dato alla moglie monili che non sono gioielli di famiglia, egli non ha il diritto di ottenerne la restituzione, giacché gli stessi si presumono donati. La donazione può risultare dalle circostanze, per esempio dal fatto che gli oggetti non sono stati acquistati da un coniuge per un collocamento di capitali ma sono destinati all'uso esclusivo dell'altro coniuge. Se queste due condizioni sono adempiute, la presunzione deve essere, in assenza di elementi giustificanti una conclusione diversa, che la consegna degli oggetti è avvenuta a titolo di donazione e non a titolo di semplice comodato (DTF 85 II 70). In concreto l'appellante ritiene che, sebbene i gioielli appartenessero alla prima moglie dell'attore, questi non le ha mai limitato l'uso degli stessi (appello, pag. 32). Ciò non basta per ritenere tuttavia che la volontà del marito fosse quella di donare i gioielli medesimi. Per di più, sul consenso al trasferimento degli oggetti da una cassetta di sicurezza all'altra le parti divergono (interrogatori formali del 18 luglio 1994). La sentenza pretorile merita dunque conferma anche su questo punto.

#### **E. 11**

Per quanto riguarda l'arredo dell'appartamento coniugale, l'appellante, pur ammettendo che la sua proprietà non è dimostrata, non illustra le ragioni che dovrebbero confortare la tesi contraria. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato il cpv. 5 CPC). In difetto di una domanda di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), la richiesta di lasciare l'appartamento coniugale entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza è anch'essa irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

#### **E. 12**

L'appellante chiede che l'ordine al marito di consegnarle i suoi effetti personali trovantisi ancora nell'appartamento di \_\_\_\_\_ sia impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP, esclusa dal Pretore. Dal fascicolo processuale risulta però che l'attore non si oppone alla restituzione di tali beni. Chiede soltanto di avere un elenco degli oggetti e un preavviso per il loro ritiro (risposta riconvenzionale, pag. 19; osservazioni, pag. 30). Non risultano

elementi che facciano realmente presumere un'eventuale resistenza dell'attore all'esecuzione dell'ordine impartitogli dal primo giudice ( Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 285), la richiesta dell'appellante deve essere respinta. III. Sull'appello in materia provvisoriale (inc. \_\_\_\_\_.)

### E. 13

L'emanazione della sentenza di merito rende senza oggetto la procedura cautelare, salvo per quanto attiene al giudizio sulle spese e le ripetibili, motivato in appresso. IV. Sulle spese e le ripetibili

### E. 14

Gli oneri processuali dell'appello in materia di restituzione in intero e dell'appello di merito seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è commisurata all'importanza del litigio e all'impegno che la trattazione del caso ha richiesto all'autorità di ricorso. Per quel che è del decreto cautelare, tenuto conto del fatto che la moglie postulava il blocco di vari conti bancari e l'ordine di non disporre di altri beni senza rendere verosimile un serio ed attuale pericolo per le sue pretese economiche ai sensi dell'art. 178 CC, il gravame, a un esame meramente sommario, non avrebbe avuto migliori possibilità di successo. Spese e ripetibili seguono quindi la medesima sorte (art. 72 della Procedura civile federale per analogia). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello in materia di restituzione in intero è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili. 3. L'appello di merito è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 4. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'000.– b) spese fr. 50.– fr. 1'050.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.– per ripetibili. 5. L'appello in materia provvisoriale è respinto e il decreto impugnato è confermato. 6. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili. 7. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.